

Verbale di Accordo

Roma, 24 maggio 2016

Tra

Terna S.p.A., anche in nome e per conto delle società Terna Rete Italia e Terna Plus, rappresentata dai sigg.: Di Bacco, Meneghello, Franco, Sapio, Castelli.

e

le Segreterie regionali/comprorensoriali delle OO.SS.

FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Sorrentino, Borioni, Cianfanelli, Pedacchioni, Velli

FLAEI, rappresentata dai sigg.: Cozzolino, Rossi, Meddi,

UILTEC, rappresentata dai sigg.: Bellissima, Scordo, Maggio,

e

la RSU della sede di viale Galbani rappresentata dai sigg.: Badia, Carnevale, Cianfanelli, Comunale, D'Alessandro, Pedacchioni, Perrella, Tammetta, Velli


PREMESSO CHE

- L'orario di lavoro dei dipendenti con posto di lavoro nella sede Terna di viale Egidio Galbani, Roma è disciplinato dai verbali di accordo 22 aprile 1994 e 20 maggio 2014

CONSIDERATO CHE

- Le Parti hanno valutato congiuntamente l'opportunità di confermare, per il periodo estivo, una differente articolazione settimanale dell'orario di lavoro

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

The bottom of the page contains several handwritten signatures in blue ink. On the far left, there is a signature that appears to be 'Th'. To its right, there are several other signatures, some of which are more stylized and difficult to decipher. The signatures are scattered across the bottom of the page, with some appearing to be grouped together.

1. Limitatamente al periodo che va da lunedì 27 giugno a venerdì 2 settembre 2016 l'orario normale di lavoro per tutto il personale con posto di lavoro nella sede Terna di viale Egidio Galbani è articolato come segue;
2. dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con intervallo meridiano di 30 minuti e con durata ordinaria della prestazione lavorativa pari a 8 ore e 30 minuti. Nelle suddette giornate al lavoratore è consentito di determinare l'inizio e la fine della prestazione giornaliera ordinaria nell'ambito delle seguenti fasce di flessibilità, con compensazione ultragiornaliera: in entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.30, in uscita dalle ore 16.30 alle ore 18.30;
3. il venerdì dalle ore 8 alle ore 12 (senza mensa). In tale giornata al lavoratore è consentito di determinare l'inizio e la fine della prestazione giornaliera ordinaria nell'ambito delle seguenti fasce di flessibilità, con compensazione ultragiornaliera: in entrata dalle ore 7:30 alle ore 9.00, in uscita dalle ore 11:30 alle ore 13.00;
4. nei confronti del personale il cui rapporto di lavoro sia a tempo parziale e la cui prestazione prevista nella giornata di venerdì vada oltre le ore 12, si procederà al corrispondente riproporzionamento dell'articolazione dell'orario di lavoro dal lunedì al giovedì;
5. ad integrazione di quanto definito al comma 3 del verbale 20 maggio 2014, citato in premessa, su richiesta formale avanzata dalle lavoratrici/dai lavoratori con figli minori che frequentano la Scuola Secondaria di Primo Grado – che non fruiscono dei permessi giornalieri ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 151/91 – l'Azienda concederà annualmente (1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno), una diversa articolazione delle fasce di flessibilità in entrata/uscita con compensazione ultragiornaliera – fermo restando l'orario normale - secondo la seguente modalità: in entrata dalle ore 7.30 alle ore 9.30, in uscita dalle ore 15.51 alle ore 17.51;
6. per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le disposizioni dei verbali 22 aprile 1994 e 20 maggio 2014, citati in premessa;
7. il presente accordo varrà per il triennio 2016-2018. A decorrere dal 2017 l'Azienda, oltre a dare alla RSU un'informativa in merito alla sua concreta attuazione relativa all'anno precedente, comunicherà alla RSU stessa, entro il mese di marzo, l'applicazione della

Th


A.


 a    


differente articolazione settimanale dell'orario di lavoro per il periodo estivo, con estensione temporale e modalità applicative analoghe a quanto previsto dal presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto



DICHIARAZIONE A VERBALE

Le OO.SS. in merito alla regolamentazione dell'orario di lavoro in essere presso la sede di via Galbani ritengono necessario che sia oggetto di una verifica al fine di consentire una armonizzazione e razionalizzazione dello stesso anche attraverso il recepimento delle migliori pratiche già presenti nel settore elettrico.

In relazione al punto 5 del presente verbale, rispetto alla diversa articolazione delle fasce di flessibilità (07.30 09.30 e 15.51 17.51), riservate esclusivamente ai lavoratori/lavoratrici con figli minori che frequentano la scuola secondaria di primo grado, la RSU, chiede all'azienda, a conclusione dell'orario estivo una discussione sull'argomento; finalizzata all'estensione di dette fasce di flessibilità a tutto il personale in forza nella sede di via Galbani.

Il tutto per ottenere una serie di facilitazioni per il personale della sede di Via Galbani, che rendano migliore la qualità del sistema lavorativo e garantiscano azioni organizzative idonee ad assicurare le necessarie condizioni di efficienza e funzionalità.

Si ritiene necessario, al fine di verificare l'andamento periodico e l'efficacia del presente accordo un monitoraggio e un coinvolgimento costante della RSU atto alla verifica, al rispetto e all'ottimizzazione del suddetto orario ed alla conciliazione "esigenze personali familiari/ tempi vita lavoro".

